

## Articolo 9 - ORGANI

1. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività dei propri organi. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci (*facoltativa*);
  - il Gruppo Operativo (*obbligatorio*);
  - il Presidente (*obbligatorio*);
  - l'Amministratore (*obbligatorio*);
  - il Tesoriere (*obbligatorio*).
2. Rivestono il ruolo di carica sociale: il Presidente, l'Amministratore, il Tesoriere e il Gruppo Operativo.
3. Tutte le cariche sociali prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Tesoriere.
4. Le decisioni delle cariche sociali non sono impugnabili.
5. L'elezione delle cariche sociali avviene tramite la votazione di almeno una lista formata da dodici persone. Per ogni lista deve essere indicato il candidato a Presidente, ad Amministratore, a Tesoriere e a membro del Gruppo Operativo. In caso di lista unica il voto degli associati si identifica con il versamento del contributo. Qualora siano proposte più liste, gli associati voteranno in apposite circoscrizioni territoriali secondo le modalità tempestivamente pubblicate sulla rivista inCAMPER e sul sito internet [www.coordinementocamperisti.it](http://www.coordinementocamperisti.it).
6. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni solari e sono riconfermate qualora non sia raggiunto il numero minimo di dodici candidati.
7. Le dimissioni delle cariche sociali non comportano l'elezione anticipata qualora restino in carica almeno nove membri.
8. Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, in caso di dimissioni del Presidente, dell'Amministratore o del Tesoriere, i membri rimasti in carica eleggeranno a maggioranza assoluta al loro interno la nuova carica sociale.
9. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.
10. Le cariche sociali possono essere rinnovate prima della scadenza nel rispetto di quanto previsto agli articoli 11, 12, 13.

## Articolo 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Un decimo della totalità degli associati con richiesta motivata, inviata per raccomandata al Presidente, può chiedere che sia indetta un'assemblea per votare il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista.
2. Contestualmente alla richiesta, i richiedenti devono dichiarare di partecipare in prima persona all'assemblea e di assumere i compiti che il Presidente darà loro per la relativa organizzazione.
3. Il Presidente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, indice l'assemblea, indicandone tempi e modi d'espletamento.
4. I richiedenti che non partecipano all'espletamento degli incarichi assegnati dal Presidente sono solidalmente responsabili delle spese sostenute dall'Associazione per l'attivazione dell'assemblea.
5. Per partecipare all'assemblea è indispensabile, congiuntamente a un documento di riconoscimento, la presentazione della tessera di associato valida per l'anno in corso che viene registrata.
6. Ogni associato può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante che abbia la qualifica di associato. L'associato che partecipa all'assemblea può ricevere solo una delega.
7. La delega deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal delegante. Per la validità della delega è indispensabile la presentazione della tessera del delegante valida per l'anno in corso.
8. Il Tesoriere e/o colui che è stato incaricato dal Presidente verifica la regolarità delle tessere presentate e delle deleghe e provvede alle relative registrazioni.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In difetto è l'assemblea ad eleggere chi dovrà presiedere e verificare la correttezza e completezza della video-registrazione quale verbale da conservare nella sede legale.
10. L'Assemblea a maggioranza assoluta delibera il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista.

